



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

Via Petrarca, 31 - **07021 ARZACHENA** (SS) C.F. 91024940909 - Tel/fax 0789/82050-81369 ssic834004@istruzione.it - ssic834004@pec.istruzione.it

www.scuoladiarzachena.it

Arzachena, 07/10/2021

**Prot. N.** 6375/2021 in data 07/10/2021 con classificazione 1.4.a

## INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID

VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del Ministero dell'Istruzione, del 09/09/2021;

**VISTO** il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale;

**VISTO** il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening;

**VISTA** La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

**FACENDO SEGUITO** al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 16/09/2021 protocollo 5313.

## 1) Introduzione

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni emanate in data 21/09/2021 e 24/09/2021 rispettivamente del Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127 ..\..\.\20210921 226 (1).pdf e la Legge 24 Settembre 2021 n.133. 20211001 235.pdf

La prima contiene le indicazioni in merito alle misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della

certificazione verde Covid – 19, con alcune importanti indicazioni sulla validità del green pass.

La seconda è la conversione in Legge del Decreto – Legge 6 Agosto 2021 n.111, con modificazioni, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti e abrogazioni del Decreto Legge n.122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 10/09/2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale, lasciando di quest'ultimo validi gli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto Legge n.122.

Verifica delle Certificazioni verdi Covid – 19

Rimane valido quanto già indicato nel Protocollo pubblicato in data 27.08.2021 e dell'integrazione pubblicata in data 21.09.2021, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n.127 e della Legge 133 del 24 Settembre 2021 si integra il Protocollo con le seguenti indicazioni:

- a) La certificazione verde Covid 19 ha una validità di **48 ore** dall'esecuzione del test antigenico rapido e 72 ore dall'esecuzione del test molecolare;
- b) Relativamente alla validità della certificazione verde Covid 19, questa è immediatamente valida dalla somministrazione della prima dose, andando a modificare la precedente prescrizione che vedeva la validità a partire dal 15 giorno successivo (art. 5 Decreto Legge n.127 21 Settembre 2021;
- c) Nell'eventualità in cui la certificazione verde CO- VID-19, per vari motivi non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni sull'obbligo di esibizione della certificazione si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni previste dalla normativa;
- d) Fino alla data del 31/12/2021 devono possedere e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde Covid – 19, oltre al personale scolastico e a chiunque acceda a vario titolo all'interno dell'istituto scolastico, il personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e

formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.

Le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di riferimento;

- e) Si ribadisce l'obbligo fino al 31 dicembre 2021, della prescrizione che, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
- f) Il mancato rispetto delle disposizioni di possedere ed esibire la certificazione verde Covid – 19 da parte del personale dell'istituzione scolastica è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione previste dalla norma e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni;

## 3) Lavoratori fragili

Ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.

Sempre per la stessa tipologia di lavoratori, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La proroga è stabilità fino al 31/1272021.

Mascherine e altri DPI

E' fatto obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi <u>mascherine</u> chirurgiche per i bambini a partire dalla scuola primaria, e quindi non più a partire da 6 anni

di età, l'esenzione riguarda i bambini della scuola dell'infanzia e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente ed indicati nei precedenti protocolli;

E' prescritto l'obbligo di fornire mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche nella scuola per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nello specifico le mascherine chirurgiche.

Il Dirigente Scolastico Francesca Demuro